



Articolazione della pensione

Struttura del sistema

Elementi fondamentali

Quota A

Quota B

Quota C

Tetto pensionabile

Benefici ex combattenti

Tranches contrattuali

La pensione d'inabilità

Opzione per il sistema contributivo

Calcolo in convenzione internazionale



STRUTTURA DELLA PENSIONE

Attualmente, nella sua più ampia articolazione, il calcolo della pensione deriva dalla somma di tre quote che, convenzionalmente, denominiamo quote A, B e C.

Le prime due sono determinate secondo le regole del sistema retributivo e la terza secondo quelle del sistema contributivo.

Le quote vengono attribuite in relazione alla collocazione cronologica dei **servizi utili ai fini del diritto** e al loro ammontare alla data del 31.12.1995.

Si profilano così tre strutture di calcolo:

- **Prima ipotesi (metodo retributivo)** - il lavoratore vanta almeno 18 anni di servizio utile al 31.12.1995: la pensione viene articolata in due quote (A e B) entrambe "retributive", la prima riferita ai servizi utili collocati entro il 1992, la seconda riferita a quelli successivi
- **Seconda ipotesi (metodo misto)** - il lavoratore vanta meno di 18 anni di servizio utile al 31.12.1995: la pensione viene articolata in tre quote (A, B e C), le prime due "retributive", la terza "contributiva". La quota A è riferita ai servizi utili collocati entro il 1992, la quota B a quelli compresi tra il 1993 e il 1995 e la quota C a quelli successivi al 1995.
- **Terza ipotesi (metodo contributivo)** - il lavoratore vanta solo servizi collocati dopo il 1995: la pensione viene erogata in un'unica quota "contributiva".

Tale ipotesi riguarda anche:

- coloro i quali, pur vantando contribuzione entro il 1995, esercitano il diritto di **opzione** per il sistema contributivo
- coloro i quali, a partire dal 2006, fatte salve le [deroghe](#) previste dalla norma, accedono al pensionamento in regime di **totalizzazione** dei periodi assicurativi versati in Italia
- le **lavoratrici**, che, a partire dal 2008, accedono al pensionamento di anzianità maturando almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età optando per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Tale possibilità vale fino al 31 dicembre 2015, data oltre la quale il Governo potrà prorogare tale facoltà.

In tali casi la contribuzione versata entro il 1995 viene trasformata in montante contributivo.

Struttura pregressa

art. 13 D.Lgs. 503/1992

c. 6-12-13 art. 1 L. 335/1995

schema 1^ ipotesi

schema 2^ ipotesi

nota

schema 3^ ipotesi

requisiti per opzione

c. 2 art. 4 D. Lgs. 42/2006

nota

c. 8-9 art. 1 Legge 243/2004

nota



ELEMENTI FONDAMENTALI → LA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA

Le voci retributive che concorrono alla determinazione dell'imponibile contributivo sono quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

MINIMALE. Nell'ipotesi in cui le retribuzioni siano inferiori al minimale previsto per legge, la contribuzione deve essere versata su tale importo.

Per il **2006** il minimale è fissato in **€8.893,22**

Poiché i minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi superano ampiamente il minimale contributivo, l'applicazione del minimale è previsto nella fattispecie ormai residua di contratto di lavoro a tempo ridotto

Il minimale viene rivalutato annualmente

MASSIMALE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO. A partire dal 1996, per i destinatari del sistema contributivo è previsto un massimale contributivo.

Per le retribuzioni superiori al massimale non viene versata contribuzione.

Per il **2006** il massimale è pari ad **€85.477,37**

Il massimale viene rivalutato annualmente.

MASSIMALE NEL SISTEMA RETRIBUTIVO. Nel sistema retributivo, a partire dal 1997, è previsto un massimale contributivo da applicare esclusivamente ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Per le retribuzioni superiori al massimale non viene versata contribuzione.

Per il **2006** il massimale è di **€155.811,63**

Il massimale viene rivalutato annualmente.

art. 51 D.P.R. 917/1986

Circolare INPDAP 29/1998

Tabella dei minimali

c. 18 art. 2 Legge 335/1995

Tabella dei massimali nel
sistema contributivo

art. 3 comma 7 D.Lgs. 181/1997

Nota INPDAP 4/2004

Informativa INPDAP 38/2003

Tabella dei massimali nel
sistema retributivo



ELEMENTI FONDAMENTALI → LA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA → PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Dopo vari ripensamenti, l'INPDAP ha deciso di considerare imponibili ai fini previdenziali i compensi percepiti dal personale non medico per le prestazioni aggiuntive.

Si tratta di quelle prestazioni rese:

- dal personale non medico per attività di supporto alla libera professione intramuraria.
- dagli infermieri dipendenti per le attività eccedenti l'orario di servizio.

Salvo ulteriori proroghe, per le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, la possibilità di impegnare gli infermieri in questa fattispecie di attività aggiuntive scade il 31.12.2004.

Legge 1/2002

Circolare INPDAP 40/2004



ELEMENTI FONDAMENTALI → LA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA → MANDATO POLITICO ELETTIVO

Come è noto, i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o di assemblea regionale hanno diritto all'accredito figurativo della contribuzione per i relativi periodi di aspettativa non retribuita.

A partire dal 1° gennaio 2000, tali lavoratori, qualora per effetto del loro mandato, maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a versare i contributi pensionistici per la quota a loro carico.

In caso di mancato versamento sfuma il diritto all'accredito figurativo.

La contribuzione viene versata in base alla retribuzione presa a riferimento per l'accredito figurativo. Come è noto, i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o di assemblea regionale hanno diritto all'accredito figurativo della contribuzione per i relativi periodi di aspettativa non retribuita.

A partire dal 1° gennaio 2000, tali lavoratori, qualora per effetto del loro mandato, maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a versare i contributi pensionistici per la quota a loro carico.

In caso di mancato versamento sfuma il diritto all'accredito figurativo.

La contribuzione viene versata in base alla retribuzione presa a riferimento per l'accredito figurativo.

Art. 31 Legge 300/1970

Art. 3 D. Lgs. 564/1996

Art. 38 Legge 488/1999

Circolare INPDAP 11/2000



ELEMENTI FONDAMENTALI → LA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA → ATTIVITÀ SINDACALE

Come è noto, i lavoratori dipendenti hanno diritto all'accredito figurativo della contribuzione per i relativi periodi di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/70.

A partire dal 1996, le organizzazioni sindacali, previa richiesta di autorizzazione al regime pensionistico di appartenenza del lavoratore, hanno la facoltà di versare una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa.

Inoltre, le organizzazioni sindacali hanno facoltà di effettuare versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale retribuito dall'ente datore di lavoro

Il contributo aggiuntivo va versato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è svolta l'aspettativa o il distacco.

Art. 31 Legge 300/1970

Art. 3 D. Lgs. 564/1996



ELEMENTI FONDAMENTALI → LA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA → DECONTRIBUZIONE

Sono escluse dalla base imponibile (decontribuzione) le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali di secondo livello:

- incerte nella corresponsione o nell'ammontare;
- aventi una struttura correlata dallo stesso contratto collettivo, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico della impresa e dei suoi risultati.

La decontribuzione vige entro i seguenti limiti della retribuzione imponibile:

- 1% fino al 31/12/1997
- 2% fino dal 1.1.1998 al 31.12.1999
- 3% dal 1.1.2000

Le erogazioni escluse sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10% posto a carico dei datori di lavoro.

Circolare INPDAP 1/1998



ELEMENTI FONDAMENTALI → LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Si tratta della retribuzione assunta a base di calcolo delle quote di pensione liquidate con il sistema retributivo.

Nell'ordinamento della CPDEL le voci retributive che descrivono la retribuzione pensionabile per la quota A di pensione non coincidono con quelle che definiscono la retribuzione pensionabile per la quota B.

Le voci retributive che concorrono a definire la retribuzione pensionabile in quota A sono esclusivamente quelle fisse e ricorrenti.

Quelle che invece servono a determinare la retribuzione pensionabile in quota B sono:

- **fino al 31.12.1995** solo quelle fisse e ricorrenti (cioè le stesse della quota A)
- **dal 1.1.1996** oltre a quelle fisse e ricorrenti anche quelle cosiddette "non continuative".

Le caratteristiche delle voci retributive sono individuate dai singoli contratti di lavoro.

La modalità di calcolo delle retribuzioni pensionabili in quota A e B sono descritte nella sezione "le quote di pensione".

art. 1 L. 965/1965

c. 3 art. 15 L. 724/1994

c. 9 e 11 art. 2 Legge 335/1995

voci retributive EE.LL.

voci retributive Sanità



ELEMENTI FONDAMENTALI → SERVIZIO UTILE E ALIQUOTA DI RENDIMENTO

L'aliquota di rendimento viene applicata alla retribuzione pensionabile per determinare una quota di pensione retributiva.

L'aliquota è individuata in ragione del servizio utile. Pertanto, esiste un'aliquota di rendimento per il calcolo della quota A in ragione del servizio utile al 31.12.1992 e un'altra per il calcolo della quota B relativa ai periodi successivi al 1992.

Il servizio utile ai fini del calcolo è costituito dalla sommatoria dei seguenti elementi distintamente considerati:

- periodi di ricongiunzione arrotondati a mese (per eccesso o per difetto a seconda che le frazioni superino o meno i 15 giorni)
- periodi di riscatto arrotondati a mese sempre per eccesso anche se la frazione non supera i 15 giorni
- insieme dei restanti servizi (effettivi, figurativi, computo del servizio di leva, maggiorazioni ecc.) arrotondato a mese.

Ai servizi effettivi vanno sottratti gli eventuali periodi non utili a pensione (aspettative senza assegni per motivi personali, sospensioni dall'impiego ecc.)

Ai fini del calcolo della pensione i servizi effettivi prestati a tempo parziale devono essere ricondotti al rapporto tra orario a tempo parziale ed orario contrattuale a tempo pieno.

Le aliquote vengono determinate con modalità diverse, rispettivamente, per il calcolo di quota A e B.

Tali modalità sono descritte nella sezione "le quote di pensione".

Inoltre, l'aliquota relativa alla quota B viene abbattuta progressivamente quanto la retribuzione pensionabile supera il **tetto pensionabile**.

Le modalità di abbattimento vengono descritte nella sezione "aliquota di rendimento della quota B"

Tabella Aliquote

Confronto aliquote

Esempio 1

Schema calcolo a tempo parziale

Esempio 2



ELEMENTI FONDAMENTALI → MONTANTE CONTRIBUTIVO

Il montante contributivo individuale viene assunto a base di calcolo della quota contributiva della pensione (quota C).

E' determinato dalla somma del montante contributivo di ciascun anno opportunamente rivalutato in ragione del tasso di capitalizzazione (variazione media quinquennale del PIL nominale).

Il montante annuo si ottiene applicando l'aliquota di computo del 33% alla retribuzione contributiva costituita dalle voci fisse e ricorrenti e da quelle cosiddette "non continuative".

La modalità di determinazione del montante contributivo sono descritte nella sezione "le quote di pensione".

c. 6-8-9-10 art. 1 L. 335/1995

Tasso di capitalizzazione

c. 9 e 11 art. 2 Legge 335/1995



ELEMENTI FONDAMENTALI → COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

Viene applicato al montante contributivo individuale per determinare la quota contributiva della pensione (quota C)

Il coefficiente di trasformazione viene individuato in base all'età al momento della decorrenza della pensione.

Le modalità di applicazione del coefficiente di trasformazione vengono descritte nella sezione "le quote di pensione".

c. 6 art. 1 Legge 335/1995

Tabella



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA A → PREMESSA E FORMULA

La quota A di pensione viene calcolata soltanto nel caso vi sia servizio utile collocato cronologicamente entro il 31.12.1992.

FORMULA. La quota A di pensione viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\text{Quota A} = R_A \times AL_A$$

R_A = Retribuzione pensionabile in quota A

AL_A = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile al 31/12/1992

art. 13 D. Lgs 503/1992

c. 6-12-13 art. 1 L. 335/1995



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA A → RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Nell'ordinamento della CPDEL la retribuzione pensionabile in quota A è data dalla somma delle voci fisse e ricorrenti spettanti all'ultimo giorno di servizio.

La retribuzione comprende la 13^a mensilità e viene descritta su base annua.

Le voci fisse e ricorrenti sono individuate dai contratti collettivi.

Per **retribuzione spettante** si intende quella teorica piena cui il dipendente ha diritto a termini di contratto e non quella soggettivamente percepita.

Pertanto

- il lavoratore che percepisce durante l'ultimo giorno di lavoro una riduzione della retribuzione, ad esempio per malattia, avrà comunque la retribuzione pensionabile in quota A calcolata sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non avesse subito la riduzione.
- Inoltre, al lavoratore a tempo parziale la retribuzione pensionabile viene rapportata a quella che gli sarebbe spettata se lavorasse a tempo pieno.

MEDIA PONDERATA DELLA RETRIBUZIONE IN QUOTA A

Si applica quando nel quinquennio immediatamente precedente la decorrenza della pensione si verifica una delle seguenti variazioni del rapporto giuridico ed economico:

- passaggio del dipendente a seguito di concorso ad un livello funzionale superiore
- nuovo rapporto di lavoro
- trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa trattenimento in servizio oltre il limite di età o di servizio non operato per
- effetto di leggi o regolamenti.

Consiste nella ponderazione nell'ultimo quinquennio tra la retribuzione pensionabile alla data di variazione (R_1), (R_2) ecc. e quella dell'ultimo giorno di lavoro (R_n) secondo la seguente formula:

$$\frac{R_1 \times n \text{ mesi } R_1 + R_2 \times n \text{ mesi } R_2 + \dots + R_n \times n \text{ mesi } R_n}{60}$$

60

art. 1 L. 965/1965

c. 3 art. 15 L. 724/1994

voci retributive EE.LL.

voci retributive Sanità

Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA A → ALIQUOTA DI RENDIMENTO

L'aliquota in quota A è individuata in ragione del servizio utile al 31.12.1992.

Il servizio utile ai fini del calcolo della quota è costituito dalla sommatoria dei seguenti elementi distintamente considerati:

- periodi di ricongiunzione collocati entro il 31.12.1992, arrotondati a mese (per eccesso o per difetto a seconda che le frazioni superino o meno i 15 giorni)
- periodi di riscatto collocati entro il 1992, arrotondati a mese sempre per eccesso anche se la frazione non supera i 15 giorni
- insieme dei restanti servizi collocati entro il 1992 (effettivi, figurativi, computo del servizio di leva, maggiorazioni, ecc.) arrotondato a mese.

Ai servizi effettivi vanno sottratti gli eventuali periodi non utili a pensione (aspettative senza assegni per motivi personali, sospensioni dall'impiego ecc.)

Ai fini del calcolo della pensione i servizi effettivi prestati a tempo parziale devono essere ricondotti al rapporto tra orario a tempo parziale ed orario ed orario contrattuale a tempo pieno.

L'aliquota di rendimento per il calcolo della quota A è da ricercare nella tabella A allegata alla legge 965/1965 in corrispondenza di anni e mesi di servizio utile al 31.12.1992.

Esempio calcolo servizio

Schema calcolo a tempo parziale

Esempio calcolo a tempo parziale

Tabella aliquota

Confronto aliquote



QUOTA A

1. SERVIZIO UTILE E ALIQUOTA DI RENDIMENTO AL 31.12.1992

1.1. Servizio a tempo pieno entro il 1992

Diritto e Misura			
giorni	mesi	anni	
Data di fine del servizio a tempo pieno (max. 31.12.1992)			-
Data di inizio del servizio a tempo pieno			=
Servizio effettivo a tempo pieno			

1.2 Servizio a tempo parziale entro il 1992

Diritto			
giorni	mesi	anni	
Data di fine del servizio a tempo parziale (max. 31.12.1992)			-
Data di inizio del servizio a tempo parziale			=
Servizio effettivo a tempo parziale			

anni		x	360	=		+
mesi		x	30	=		+
			giorni	=		=
			Totale giorni		x	
			Orario a tempo parziale		:	
			Orario contrattuale		=	
			Giorni utili a tempo parziale utili ai fini della misura			

Periodo a tempo parziale utile ai fini della misura:

Giorni utili a tempo parziale		:	360	=		Anni
Resto della precedente divisione		:	30	=		Mesi
Resto della precedente divisione		=				giorni

1.3 Somma dei servizi al '92 (escluri riscatti e ricongiunzioni)

	Diritto				Misura			
	Anni	Mesi	giorni		Anni	Mesi	giorni	
Servizio a tempo pieno				+				+
Servizio a tempo parziale				+				+
Computo del servizio di leva				+				+
Maggiorazioni				+				+
Altri servizi				-				-
Aspettativa senza assegni				=				=
Totale								

Arrotondato

Anni	Mesi

1.4 Somma totale dei servizi al '92

	Diritto				Misura		
	Anni	Mesi	giorni		Anni	Mesi	
Ricongiunzione				+			+
Riscatto				+			+
Servizi (senza riscatti e ricongiunzioni)				=			=
Totale							

Aliquota di rendimento al '92 (da tabella)

--



2. CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE IN QUOTA A

Si tratta della retribuzione spettante annua rilevata all'ultimo giorno di servizio.

IPOTESI 1: Disponiamo del mod. PA04

La retribuzione pensionabile annua in Quota A viene esposta nel campo denominato "Totale A" della colonna "Importo" relativa all'ultimo periodo di servizio.

IPOTESI 2: Disponiamo dell'ultima busta paga

La retribuzione pensionabile annua in Quota A viene calcolata secondo lo schema successivo

	Importo mensile spettante** (1)	Importo annuale spettante (2) = (1) x 12	Mensilità aggiuntive (3)	Retribuzione pensionabile annua (4) = (2) + (3)
Stipendio Tabellare				
Indennità integrativa speciale (I.I.S.)*				
Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)				
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 13 mensilità)				
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 13 mensilità)				
Indennità di comparto			= = = =	
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 12 mensilità)			= = = =	
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 12 mensilità)			= = = =	
Totale			= = = =	

* A partire dal 1.1.2003 conglobata nello Stipendio Tabellare

** In caso di tempo parziale la retribuzione deve essere ricondotta ad orario pieno in ragione del rapporto tra orario prestato e orario contrattuale



IPOTESI 3: Disponiamo di altra fonte che espone già gli importi annui spettanti relativi all'ultimo giorno di lavoro.

La retribuzione pensionabile annua in Quota A viene calcolata secondo lo schema successivo

	Importo annuale spettante** (1)	Mensilità aggiuntive (2)	Retribuzione pensionabile annua (3) = (1) + (2)
Stipendio Tabellare			
Indennità integrativa speciale (I.I.S.)*			
Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)			
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 13 mensilità)			
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 13 mensilità)			
Indennità di comparto		= = = =	
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 12 mensilità)		= = = =	
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 12 mensilità)		= = = =	
Totale		= = = =	

* A partire dal 1.1.2003 conglobata nello Stipendio Tabellare

** In caso di tempo parziale occorre verificare che la retribuzione sia stata ricondotta ad orario pieno in ragione del rapporto tra orario prestato e orario contrattuale

3. CALCOLO DELLA QUOTA A

Retribuzione pensionabile annua in quota A		x
Aliquota di rendimento		=
Quota A di pensione (annua in ragione di 13 mensilità)		



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA B → PREMESSA E FORMULA

La quota B di pensione viene calcolata nel caso in cui il lavoratore vanti:

- almeno 18 anni di servizio utile al 31.12.1995
- meno di 18 anni di servizio utile al 31.12.1995 di cui una parte collocato tra il 1993 e il 1995

FORMULA - La quota B di pensione viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\text{Quota B} = R_B \times AL_B$$

R_B = Retribuzione pensionabile in quota B

AL_B = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile successivo al 1992

art. 13 D. Lgs 503/1992

c. 6-12-13 art. 1 L. 335/1995



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA B → RETRIBUZIONE PENSIONABILE

La retribuzione in quota B è costituita dalla media delle retribuzioni pensionabili, opportunamente rivalutate, rilevate nel periodo di riferimento.

PERIODO DI RIFERIMENTO - Il periodo di riferimento viene espresso in giorni. Per convenzione un anno è costituito da 360 giorni e un mese da 30 giorni.

Il periodo di riferimento viene individuato in ragione del servizio utile maturato al 31.12.1992, pertanto:

- Per i lavoratori che vantano **almeno 15** di servizio utile al **31.12.1992**, il periodo di riferimento deriva dalla seguente formula:
540 giorni + 66,6% dei giorni intercorrenti **tra il 1996** e la **decorrenza** della pensione.
In ogni caso il periodo di riferimento non può essere superiore a **10 anni**.
- Per i lavoratori che vantano **meno di 15** di servizio utile al **31.12.1992**, il periodo di riferimento è quello che intercorre tra il **1993** e la **decorrenza** della pensione.

LE VOCI RETRIBUTIVE che concorrono a determinare la retribuzione pensionabile in quota B sono:

- fino al 31.12.1995 solo quelle fisse e ricorrenti spettanti
- dal 1.1.1996 sia quelle fisse e ricorrenti spettanti che quelle cosiddette non continuative effettivamente percepite.

Le caratteristiche delle voci retributive sono individuate dai singoli contratti di lavoro.

La retribuzione pensionabile viene descritta su base annua e comprende la 13^a mensilità

LA MEDIA - Poiché la retribuzione media viene determinata utilizzando le voci fisse e ricorrenti **spettanti**, ogni qualvolta si verifica, in corso d'anno, una modifica di tali voci, occorre, ai fini della media, "spezzare" l'anno in tante frazioni quante sono le relative variazioni.

Inoltre, poiché, la retribuzione viene descritta su base annua, anche le voci non continuative devono essere espresse, per ogni singola frazione, su base annua.

L'esempio dovrebbe rendere più chiara la procedura.

RIVALUTAZIONE - Le retribuzioni pensionabili relative a ciascun periodo vanno rivalutate secondo le variazioni dell'indice dell'aumento dei prezzi rilevato dall'ISTAT aumentato dell'1%. Non vanno rivalutati né l'anno di decorrenza della pensione né l'anno immediatamente precedentemente.

c. 2 e 3 art. 7 D.Lgs. 503/1992

Esempio 1

Esempio 2

c. 1 art. 7 D.Lgs. 503/1992

art. 1 L. 965/1965

c. 3 art. 15 L. 724/1994

c. 9 e 11 art. 2 Legge 335/1995

voci retributive EE.LL.

voci retributive Sanità

Nota sulla salvaguardia

Nota sulla tredicesima

Particolarità

Esempio

c. 4 art. 7 D.Lgs. 503/1992

Tabella rivalutazione



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA B → ALIQUOTA DI RENDIMENTO

IL SERVIZIO UTILE ai fini del calcolo è costituito dalla sommatoria dei seguenti elementi, distintamente considerati, da rilevare nel periodo in cui si colloca cronologicamente la quota B di pensione (dal '93 al '95 ovvero dal '93 alla cessazione dal servizio):

- periodi di ricongiunzione arrotondati a mese (per eccesso o per difetto a seconda che le frazioni superino o meno i 15 giorni)
- periodi di riscatto arrotondati a mese sempre per eccesso anche se la frazione non supera i 15 giorni
- insieme dei restanti servizi (effettivi, figurativi, computo del servizio di leva, maggiorazioni, ecc.) arrotondato a mese.

Ai servizi effettivi vanno sottratti gli eventuali periodi non utili a pensione (aspettative senza assegni per motivi personali, sospensioni dall'impiego ecc.)

Ai fini del calcolo della pensione i servizi effettivi prestati a tempo parziale devono essere ricondotti al rapporto tra orario a tempo parziale ed orario contrattuale a tempo pieno.

ALIQUOTA DI RENDIMENTO

Fino al 31.12.1994, l'aliquota di rendimento era da ricercare nella tabella A allegata alla legge n. 965/1995.

Poiché l'andamento delle aliquote non è lineare, l'aliquota in quota B veniva individuata per differenza con quella applicata alla quota A secondo la formula:

$$(AL_{DEC} - AL_{92})$$

AL_{DEC} = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile alla data di decorrenza della pensione

AL_{92} = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile al 1992

A partire dal 1995 è stata estesa all'ordinamento CPDEL l'aliquota di rendimento del 2% annuo prevista nel FPLD.

Tale estensione, però, non può comportare l'applicazione di una aliquota superiore a quella determinata con la previgente normativa.

Pertanto, per individuare l'aliquota relativa alla quota B di pensione occorre mettere a confronto l'aliquota derivante dall'estensione del 2% con quella prevista dalla tabella A.

Vale a dire mettere a confronto le due formule:

$$(AL_{94} - AL_{92}) + 0,1667\% \times n. \text{ mesi}_{post94}$$
$$AL_{post94} - AL_{92}$$

AL_{94} = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile al 1994

AL_{92} = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile al 1992

$0,1667\% = 2\% : 12 =$ Rendimento mensile al 2%

$n. \text{ mesi}_{post94}$ = numero di mesi di servizio utile ai fini del calcolo quota B

AL_{post94} = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile totale alla data di fine quota B (vale a dire 31.12.1995 o data di cessazione dal servizio).

TETTO PENSIONABILE L'aliquota di rendimento viene abbattuta progressivamente quando la retribuzione pensionabile eccede il tetto pensionabile. Le modalità di abbattimento verranno trattate nell'apposita sezione.

Tabella aliquote

Confronto aliquote

Schema calcolo fino al '94

c. 1 art. 17 Legge 724/1994

c. 19 art. 2 Legge 335/1995

Schema calcolo dal '95

Esempio 1

Esempio 2

c. 3 art.12 D. Lvo 503/1992

c. 1 art. 59 Legge 449/1997



QUOTA B

1. SERVIZIO UTILE AL 31.12.1994

1.1. SERVIZIO A TEMPO PIENO DAL 1.1.1993 AL 31.12.1994

Diritto e Misura			
	giorni	mesi	anni
Data di fine del servizio a tempo pieno (max. 31.12.1994)			-
Data di inizio del servizio a tempo pieno (min. 1.1.1993)			=
Servizio effettivo a tempo pieno			

1.2 SERVIZIO A TEMPO PARZIALE 1.1.1993 AL 31.12.1994

Diritto			
	giorni	mesi	anni
Data di fine del servizio a tempo parziale (max. 31.12.1994)			-
Data di inizio del servizio a tempo parziale (min. 1.1.1993)			=
Servizio effettivo a tempo parziale			

anni		x	360	=		+
mesi		x	30	=		+
			giorni	=		=
			Totale giorni		x	
			Orario a tempo parziale		:	
			Orario contrattuale		=	
			Giorni utili a tempo parziale utili ai fini della misura			

Periodo a tempo parziale utile ai fini della misura:

Giorni utili a tempo parziale		:	360	=		Anni
Resto della precedente divisione		:	30	=		Mesi
Resto della precedente divisione		=				giorni

1.3 SOMMA DEI SERVIZI ESCLUSI RISCATTI E RICONGIUNZIONI DAL 1.1.93 AL 31.12.1994

Diritto				Misura			
	Anni	Mesi	giorni		Anni	Mesi	giorni
Servizio a tempo pieno '93-'94				+			
Servizio a tempo parziale '93-'94				+			
Computo del servizio di leva '93-'94				+			
Maggiorazioni '93-'94				+			
Altri servizi '93-'94				-			
Aspettativa senza assegni '93-'94				=			
Totale							

Arrotondato

Anni	Mesi

1.4 SERVIZIO TOTALE AL '94:

Diritto				Misura	
	Anni	Mesi	giorni		
Servizi utili al '92				+	
Ricongiunzione '93-'94				+	
Riscatto '93-'94				+	
Servizi (senza riscatti e ricongiunzioni) '93-'94				=	
Totale					

Aliquota di rendimento al '94 (da tabella)



2. SERVIZIO UTILE AL 31.12.1995

2.1. SERVIZIO A TEMPO PIENO DAL 1.1.1995 AL 31.12.1995

Data di fine del servizio a tempo pieno (max. 31.12.1995)
Data di inizio del servizio a tempo pieno (min. 1.1.1995)
Servizio effettivo a tempo pieno

Diritto e Misura		
giorni	mesi	anni

-
=

2.2. SERVIZIO A TEMPO PARZIALE 1.1.1995 AL 31.12.1995

Data di fine del servizio a tempo parziale (max. 31.12.1995)
Data di inizio del servizio a tempo parziale (min. 1.1.1995)
Servizio effettivo a tempo parziale

Diritto		
giorni	mesi	anni

-
=

anni		x	360	=		+
mesi		x	30	=		+
			giorni	=		=
			Totale giorni			x
			Orario a tempo parziale			:
			Orario contrattuale			=
			Giorni utili a tempo parziale utili ai fini della misura			

Periodo a tempo parziale utile ai fini della misura:

Giorni utili a tempo parziale		:	360	=		Anni
Resto della precedente divisione		:	30	=		Mesi
Resto della precedente divisione		=				giorni

2.3. SOMMA DEI SERVIZI ESCLUSI RISCATTI E RICONGIUNZIONI DAL 1.1.95 AL 31.12.1995

	Diritto				Misura			
	Anni	Mesi	giorni		Anni	Mesi	giorni	
Servizio a tempo pieno nel '95				+				+
Servizio a tempo parziale nel '95				+				+
Computo del servizio di leva nel '95				+				+
Maggiorazioni nel '95				+				+
Altri servizi nel '95				-				-
Aspettativa senza assegni nel '95				=				=
Totale								
								Arrotondato
								Anni Mesi

2.4 SERVIZIO TOTALE AL '95

	Diritto				Misura		
	Anni	Mesi	giorni		Anni	Mesi	
Servizi utili al '94				+			+
Ricongiunzione nel '95				+			+
Riscatto nel '95				+			+
Servizi (senza riscatti e ricongiunzioni) nel '95				=			=
Totale							
							Aliquota di rendimento al '95 (da tabella)



3. SERVIZIO UTILE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (SOLO IN CASO DI LAVORATORE CON ALMENO 18 ANNI DI SERVIZIO UTILE AL '95)

3.1. SERVIZIO A TEMPO PIENO DAL 1.1.1996 ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

	Diritto e Misura			
	giorni	mesi	anni	
Data di fine del servizio a tempo pieno (max. data cessazione)				-
Data di inizio del servizio a tempo pieno (min. 1.1.1996)				=
Servizio effettivo a tempo pieno				

3.2. SERVIZIO A TEMPO PARZIALE DAL 1.1.1996 ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Diritto			
	giorni	mesi	anni
Data di fine del servizio a tempo parziale (max. data cessazione)			
Data di inizio del servizio a tempo parziale (min. 1.1.1996)			
Servizio effettivo a tempo parziale			

anni		x	360	=		+
mesi		x	30	=		+
			giorni	=		=
			Totale giorni			x
			Orario a tempo parziale			:
			Orario contrattuale			=
			Giorni utili a tempo parziale utili ai fini della misura			

Periodo a tempo parziale utile ai fini della misura:

Giorni utili a tempo parziale		:	360	=		Anni
Resto della precedente divisione		:	30	=		Mesi
Resto della precedente divisione		=				giorni

3.3. SOMMA DEI SERVIZI ESCLUSI RISCATTI E RICONGIUNZIONI DAL 1.1.96 ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Diritto				Misura				Arrotondato	
	Anni	Mesi	giorni		Anni	Mesi	giorni		
Servizio a tempo pieno '96-data cessazione				+				+	
Servizio a tempo parziale '96-data cessazione				+				+	
Computo del servizio di leva '96-data cessaz.				+				+	
Maggiorazioni '96-data cessazione				+				+	
Altri servizi '96-data cessazione				-				-	
Aspettativa senza assegni '96-data cessaz.				=				=	
Totale									

3.4 SERVIZIO TOTALE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Diritto				Misura	
	Anni	Mesi	giorni		
Servizi utili al '95				+	
Ricongiunzione '96-data cessazione				+	
Riscatto '96-data cessazione				+	
Servizi (senza riscatti e ricongiunzioni) '96-data cessazione				=	
Totale					
Aliquota di rendimento alla data di cessazione (da tabella)					



4. CALCOLO DELL'ALiquOTA

IPOTESI 1: IL LAVORATORE VANTA MENO DI 18 ANNI DI SERVIZIO UTILE AL 31.12.1995

APPLICAZIONE DEL 2% (DAL 1995)			PREVIGENTE NORMATIVA		
Aliquota al 31.12.1994	<input type="text"/>	(1)	Aliquota al 31.12.1995	<input type="text"/>	(8)
Aliquota al 31.12.1992	<input type="text"/>	(2)	Aliquota al 31.12.1992	<input type="text"/>	(9)
Differenza Aliquote	<input type="text"/>	(3) = (1) - (2)	Aliquota Quota B 2	<input type="text"/>	(10) = (8) - (9)
n. mesi dal 1.1.95 al 31.12.1995	<input type="text"/>	(4)			
Aliquota di rendimento mensile	0,0016667	(5)			
Aliquota anno 1995	<input type="text"/>	(6) = (4) x (5)			
Aliquota Quota B 1	<input type="text"/>	(7) = (3) + (6)			
Aliquota quota B	<input type="text"/>	< (7), (10)			

IPOTESI 2: IL LAVORATORE VANTA ALMENO 18 ANNI DI SERVIZIO UTILE AL 31.12.1995

APPLICAZIONE DEL 2% (DAL 1995)			PREVIGENTE NORMATIVA		
Aliquota al 31.12.1994	<input type="text"/>	(1)	Aliquota alla cessazione	<input type="text"/>	(8)
Aliquota al 31.12.1992	<input type="text"/>	(2)	Aliquota al 31.12.1992	<input type="text"/>	(9)
Differenza Aliquote	<input type="text"/>	(3) = (1) - (2)	Aliquota Quota B 2	<input type="text"/>	(10) = (8) - (9)
n. mesi dal 1.1.95 alla cessazione	<input type="text"/>	(4)			
Aliquota di rendimento mensile	0,0016667	(5)			
Aliquota dal '95 alla cessazione	<input type="text"/>	(6) = (4) x (5)			
Aliquota Quota B 1	<input type="text"/>	(7) = (3) + (6)			
Aliquota quota B	<input type="text"/>	< (7), (10)			

N.B. Il servizio utile alla cessazione non può essere superiore a 40 anni



5. CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE IN QUOTA B

5.1. IL PERIODO DI RIFERIMENTO

IPOTESI 1: IL LAVORATORE VANTA MENO DI 15 ANNI DI SERVIZIO UTILE AL 31.12.1992

La retribuzione in quota B è costituita dalla media delle retribuzioni pensionabili, opportunamente rivalutate, relative al periodo intercorrente tra il 1993 e la decorrenza della pensione.

IPOTESI 2: IL LAVORATORE VANTA ALMENO 15 ANNI DI SERVIZIO UTILE AL 31.12.1992

Il periodo all'intermo del quale rintracciare la retribuzione media pensionabile è frutto della seguente operazione:

50% del periodo intercorrente tra il '93 e il '95 + 66,6% del periodo intercorrente tra il '96 e la decorrenza della pensione.

Il periodo deve essere espresso in giorni e non può essere superiore a 10 anni (3600 giorni).

Per decorrenze successive al 1995 si può considerare lo schema successivo

5.1.1. Calcoliamo il 66,6% del periodo 96/decorrenza pensione:

	gg	mm	aa
data decorrenza pensione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1	1	1996
Differenza	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
anni	<input type="text"/>	x 360	= <input type="text"/>
mesi	<input type="text"/>	x 30	= <input type="text"/>
		giorni =	<input type="text"/>
		Totale giorni	<input type="text"/>
			x 66,6% = <input type="text"/>

5.1.2. Calcoliamo l'intero periodo di riferimento:

50% periodo '93/'95	<input type="text"/>	540	+	
66,6% periodo 1.1.96/decorrenza pensione	<input type="text"/>		=	
Totale	<input type="text"/>			
Pari a	<input type="text"/>	anni	<input type="text"/>	mesi
			<input type="text"/>	giorni

5.1.3. Determinazione della data di inizio del periodo di riferimento:

	gg	mm	aa	
data decorrenza pensione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-
Periodo di riferimento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	=
Inizio del periodo di riferimento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	



5.2. RETRIBUZIONE PER CIASCUNA FRAZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Bisogna tener presente che ad ogni variazione delle voci fisse e ricorrenti si determina una diversa retribuzione pensionabile. Pertanto, se tale variazione si verifica in corso d'anno, occorre ponderare le retribuzioni pensionabili. A seconda delle fonti documentali a nostra disposizione ricorrono tre ipotesi.

IPOTESI 1. Disponiamo del mod. PA04

Sul PA04, la retribuzione pensionabile annua in Quota B è quella esposta nel campo del PA04 denominato "Totale A + B" della colonna "Importo"

IPOTESI 2. Disponiamo di altra fonte che riporta analiticamente gli importi annui spettanti.

a) Calcolo, per ciascuna frazione dell'anno, della retribuzione pensionabile annua derivante dalle voci fisse e ricorrenti:

	Importo annuale spettante***
Stipendio Tabellare	
Indennità integrativa speciale (I.I.S.)*	
Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)	
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 13 mensilità)	
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 13 mensilità)	
Indennità di comparto	
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 12 mensilità)	
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 12 mensilità)	
Mensilità aggiuntive **	
Voci non continuative	
Totale	

* A partire dal 1.1.2003 conglobata nello Stipendio Tabellare

** Le mensilità aggiuntive sono quelle corrisposte nell'ultimo periodo dell'anno in cui ricade la frazione in esame

*** In caso di tempo parziale occorre verificare che la retribuzione sia stata ricondotta ad orario pieno in ragione del rapporto tra orario prestato e orario contrattuale



b) Ponderazione delle retribuzioni pensionabili:

Frazione d'anno		Retribuzioni pensionabile annua	X	n. giorni frazione	=		+
Dal	al						
			X		=		+
			X		=		+
			X		=		+
			X		=		=
							:
Giorni dell'anno							=
Retribuzione pensionabile in Quota B							

IPOTESI 3. Disponiamo della busta paga

a) Calcolo della retribuzione contributiva

Mese	giorni	Stipendio	I.I.S.	R.I.A.	Indennità di comparto	Altre voci fisse	Mensilità Aggiuntive	Altre voci non continuative	Totale
Gen									
Feb									
Mar									
Apr									
Mag									
Giu									
Lug									
Ago									
Set									
Ott									
Nov									
Dic									
Totale									

* In caso di tempo parziale le retribuzioni fisse e ricorrenti devono essere ricondotte ad orario pieno in ragione del rapporto tra orario prestato e orario contrattuale

b) Rapportiamo le retribuzioni contributive fisse su base annua

Totale retribuzione contributiva		:
Totale giorni dell'anno		X
	360	=
Retribuzione pensionabile da voci fisse e ricorrenti		

[illegible]

La retribuzione media pensionabile è il risultato della seguente operazione

Somma delle retribuzioni rivalutate (1)		:
N. giornate del periodo di riferimento (2)		=
Retribuzione media pensionabile in quota B		

Retribuzione pensionabile annua in quota B		x
Aliquota di rendimento		=
Quota B di pensione (annua in ragione di 13 mensilità)		



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA C → PREMESSA E FORMULA

La quota C di pensione viene calcolata nel caso in cui il lavoratore:

- vanta meno 18 anni di servizio utile al 31.12.1995 (metodo misto)
- vanta solo servizio utile successivo al 31.12.1995 (metodo contributivo)
- opti per il sistema contributivo
- a partire dal 2006, fatte salve le [deroghe](#) previste dalla norma, acceda al pensionamento in regime di **totalizzazione** dei periodi assicurativi versati in Italia

Inoltre, a partire dal 2008 le lavoratrici, che, maturano il requisito di almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età possono accedere al pensionamento di anzianità optando per una liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Tale possibilità vale fino al 31 dicembre 2015, data oltre la quale il Governo potrà prorogare tale deroga.

FORMULA. La quota C di pensione viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\text{Quota C} = M \times C$$

M = Montante contributivo individuale accantonato alla data di decorrenza della pensione

C = Coefficiente di trasformazione relativo all'età alla data di decorrenza della pensione

c. 6-12-13 art. 1 L. 335/1995

c. 23 art. 1 L. 335/1995

c. 2 art. 4 D. Lgs. 42/2006

c. 8-9 art. 1 Legge 243/2004



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA C → MONTANTE CONTRIBUTIVO

E' determinato dalla somma del montante contributivo di ciascun anno opportunamente rivalutato.

MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNUO - Si ottiene applicando l'aliquota di computo del 33% alla **retribuzione contributiva**.

La retribuzione contributiva non può eccedere il valore del massimale annuo.

Il massimale viene rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi.

Il montante viene, inoltre, incrementato della contribuzione versata a titolo di riscatto o contribuzione volontaria.

Il montante derivante dall'onere di riscatto viene accantonato nell'anno di presentazione della relativa domanda e non nell'anno in cui viene effettivamente versata la contribuzione.

RIVALUTAZIONE - Al 31 dicembre di ciascun anno il montante contributivo accantonato viene rivalutato su base composta, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione (variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale)

Il montante viene rivalutato anche se nel corso dell'anno non è stato effettuato alcun accantonamento.

c. 6-8-9-10 art. 1 L. 335/1995

c. 18 art. 2. Legge 335/1995

Tabella massimali

c. 5 art. 2. D. Lgs. 184/1997

Schema di calcolo montante

Tasso di capitalizzazione



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA C → COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

Il coefficiente di trasformazione è da ricercare nella tabella A allegata alla legge n. 335/1995 in corrispondenza di anni e mesi di età compiuti alla data di decorrenza della pensione

In caso di età anagrafica inferiore viene applicato il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nei casi di:

- maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni
- trattamenti d'inabilità
- pensione indiretta

Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro, al verificarsi dell'evento maternità è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi.

In alternativa, la lavoratrice può optare per l'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato di:

- 1 anno in caso di 1 o 2 figli
- 2 anni in caso di 3 o più figli.

c. 6 art. 1 L. 335/1995

Tabella Coefficienti

c. 7-12-14 art. 1 L. 335/1995

c. 40 art. 1 L. 335/1995



QUOTA C

1. CALCOLO MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE

1.1. BASE IMPONIBILE

IPOTESI 1. Disponiamo del mod. PA04

Sul PA04, la retribuzione pensionabile annua in Quota C è quella esposta nel campo del PA04 denominato "Totale A + B" della colonna "Importo"

Poiché tale retribuzione pensionabile è espressa su base annua, al fine di individuare l'imponibile di ciascun anno occorre seguire lo schema seguente:

Frazione d'anno		Retribuzioni pensionabile annua in Quota C				n. giorni frazione				
dal	al									
			:	360	X		=		+	
			:	360	X		=		+	
			:	360	X		=		+	
			:	360	X		=		=	
Imponibile annuo ai fini quota C										

N.B. In caso di tempo parziale le retribuzioni pensionabili su base annua piene devono essere ridimensionate il rapporto seguente:

Retribuzione pensionabile annua a tempo pieno : orario a tempo contrattuale x orario prestato a tempo parziale

IPOTESI 2. Disponiamo di altra fonte che riporta analiticamente gli importi annui spettanti.

a) Calcolo, per ciascuna frazione dell'anno, della retribuzione pensionabile annua derivante dalle voci fisse e ricorrenti:

	Importo annuale spettante
Stipendio Tabellare	
Indennità integrativa speciale (I.I.S.)*	
Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)	
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 13 mensilità)	
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 13 mensilità)	
Indennità di comparto	
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 12 mensilità)	
Altre voci fisse e ricorrenti 1 (x 12 mensilità)	
Mensilità aggiuntive **	
Voci non continuative	
Totale	

* A partire dal 1.1.2003 conglobata nello Stipendio Tabellare

** Le mensilità aggiuntive sono quelle corrisposte nell'ultimo periodo dell'anno in cui ricade la frazione in esame



b) Calcolo della retribuzione imponibile

Frazione d'anno		Retribuzioni pensionabile annua					n. giorni frazione				
dal	al										
			:	360	X			=		+	
			:	360	X			=		+	
			:	360	X			=		+	
			:	360	X			=		=	
Imponibile annuo da voci ai fini quota C											

N.B. In caso di tempo parziale le retribuzioni pensionabili su base annua piene devono essere ridimensionate il rapporto seguente:

Retribuzione pensionabile annua a tempo pieno : orario a tempo contrattuale x orario prestato a tempo parziale

IPOTESI 3. Disponiamo della busta paga

a) Calcolo della retribuzione contributiva

Mese	giorni	Stipendio	I.I.S.	R.I.A.	Indennità di comparto	Altre voci fisse	Mensilità Aggiuntive	Altre voci non continuative	Totale
Gen									
Feb									
Mar									
Apr									
Mag									
Giu									
Lug									
Ago									
Set									
Ott									
Nov									
Dic									
Totale									



1.2. SVILUPPO DI CALCOLO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE

Anno	Base Imponibile (compresa 13 ^a mensilità)	Aliquota di computo	Accantonam. per riscatto, volontaria ecc.	Accantonam. annuo	Montante fine anno precedente	Tasso di Capitalizzazione	Montante fine anno precedente rivalutato	Montante fine anno in corso
	(1)	(2)	(3)	(4=1x2+3)	(5)	(6)	(7=5x6)	(8=4+7)
1996		33%				0		
1997		33%				1,055871		
1998		33%				1,053597		
1999		33%				1,056503		
2000		33%				1,051781		
2001		33%				1,047781		
2002		33%				1,043698		
2003		33%				1,041614		
2004		33%				1,039272		
2005		33%				1,040506		
2006		33%				1,035386		
2007		33%						
2008		33%						
2009		33%						
2010		33%						
2011		33%						
2012		33%						
2013		33%						
2014		33%						
2015		33%						
2016		33%						
2017		33%						
2018		33%						
2019		33%						
2020		33%						
....		33%						



2. CALCOLO DELLA QUOTA C

Montante accantonato alla fine dell'anno precedente la decorrenza della pensione		+
Montante accantonato nell'anno di decorrenza della pensione		=
Montante contributivo individuale alla data di decorrenza della pensione		x
Coefficiente di trasformazione relativo all'età alla data di decorrenza della pensione		=
Importo annuo della Quota C (in ragione di 13 mensilità)		



ELEMENTI FONDAMENTALI → LA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA

Le voci retributive che concorrono alla determinazione dell'imponibile contributivo sono quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Ma del tutto particolare risulta nella CPTS il calcolo del loro ammontare.

A partire dal 1996, l'imponibile contributivo deriva dalla somma annua di:

- voci retributive cosiddette fisse e ricorrenti
- 13^a mensilità
- maggiorazione del 18% delle seguenti voci (per 12 mensilità):
 - stipendio tabellare (e voci assimilabili)
 - retribuzione individuale di anzianità
 - eventuale assegno "ad personam"
- voci accessorie limitatamente alla parte eccedente la maggiorazione del 18%.

E' da tener conto che a partire dal 2003 i contratti di lavoro hanno previsto l'assorbimento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Ciò nonostante l'indennità integrativa speciale conglobata non può essere maggiorata del 18%.

Le caratteristiche delle voci retributive sono sintetizzate nelle tabelle riportate a fianco.

MASSIMALE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO. A partire dal 1996, per i destinatari del sistema contributivo è previsto un massimale contributivo.

Per le retribuzioni superiori al massimale non viene versata contribuzione.

Per il **2006** il massimale è pari ad **€85.477,37**

Il massimale viene rivalutato annualmente.

MASSIMALE NEL SISTEMA RETRIBUTIVO. Nel sistema retributivo, a partire dal 1997, è previsto un massimale contributivo da applicare esclusivamente ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Per le retribuzioni superiori al massimale non viene versata contribuzione.

Per il **2006** il massimale è di **€155.811,63**

Il massimale viene rivalutato annualmente

art. 51 D.P.R. 917/1986

Circolare INPDAP 29/1998

c. 10 art. 2 Legge 335/1995

Nota

Circolare INPDAP 22/2005

Esempio

art 20-21 CCNL Ministeri 2002/05

art 76-79 CCNL Scuola 2002/05

Tabella voci retributive Ministeri

Tabella voci retributive Scuola

c. 18 art. 2 Legge 335/1995

Tabella dei massimali nel sistema contributivo

art. 3 comma 7 D.Lgs. 181/1997

Nota INPDAP 4/2004

Informativa INPDAP 38/2003

Tabella dei massimali nel sistema retributivo



ELEMENTI FONDAMENTALI → LA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA → MANDATO POLITICO ELETTIVO

Come è noto, i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o di assemblea regionale hanno diritto all'accredito figurativo della contribuzione per i relativi periodi di aspettativa non retribuita.

A partire dal 1° gennaio 2000, tali lavoratori, qualora per effetto del loro mandato, maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a versare i contributi pensionistici per la quota a loro carico.

In caso di mancato versamento sfuma il diritto all'accredito figurativo.

La contribuzione viene versata in base alla retribuzione presa a riferimento per l'accredito figurativo. Come è noto, i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o di assemblea regionale hanno diritto all'accredito figurativo della contribuzione per i relativi periodi di aspettativa non retribuita.

A partire dal 1° gennaio 2000, tali lavoratori, qualora per effetto del loro mandato, maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a versare i contributi pensionistici per la quota a loro carico.

In caso di mancato versamento sfuma il diritto all'accredito figurativo.

La contribuzione viene versata in base alla retribuzione presa a riferimento per l'accredito figurativo.

Art. 31 Legge 300/1970

Art. 3 D. Lgs. 564/1996

Art. 38 Legge 488/1999

Circolare INPDAP 11/2000



ELEMENTI FONDAMENTALI → LA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA → ATTIVITÀ SINDACALE

Come è noto, i lavoratori dipendenti hanno diritto all'accredito figurativo della contribuzione per i relativi periodi di **aspettativa sindacale** non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/70.

Art. 31 Legge 300/1970

Art. 3 D. Lgs. 564/1996

A partire dal 1996, le organizzazioni sindacali, previa richiesta di autorizzazione al regime pensionistico di appartenenza del lavoratore, hanno la facoltà di versare una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa.

Inoltre, le organizzazioni sindacali hanno facoltà di effettuare versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in **distacco sindacale** retribuito dall'ente datore di lavoro.

Sia in caso di aspettativa che di distacco, la contribuzione aggiuntiva a carico delle organizzazioni sindacali, poiché riferita a retribuzioni considerate fisse e ricorrenti, deve essere maggiorata del 18%.

Il contributo aggiuntivo va versato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è svolta l'aspettativa o il distacco.



ELEMENTI FONDAMENTALI → LA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA → DECONTRIBUZIONE

Sono escluse dalla base imponibile (decontribuzione) le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali di secondo livello:

- incerte nella corresponsione o nell'ammontare;
- aventi una struttura correlata dallo stesso contratto collettivo, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico della impresa e dei suoi risultati.

La decontribuzione vige entro i seguenti limiti della retribuzione imponibile:

- 1% fino al 31/12/1997
- 2% fino dal 1.1.1998 al 31.12.1999
- 3% dal 1.1.2000

Le erogazioni escluse sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10% posto a carico dei datori di lavoro.

Circolare INPDAP 1/1998



ELEMENTI FONDAMENTALI → LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Si tratta della retribuzione assunta a base di calcolo delle quote di pensione liquidate con il sistema retributivo.

Le voci retributive che concorrono a definire la retribuzione pensionabile sono individuate per legge.

Nell'ordinamento della CTPS la retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota A di pensione è diversa da quella definita per il calcolo della quota B.

RETRIBUZIONE PENSIONABILE IN QUOTA A. Concorrono esclusivamente le retribuzioni fisse e ricorrenti e la maggiorazione del 18% delle seguenti voci (per 12 mensilità):

- stipendio tabellare (e voci assimilabili)
- retribuzione individuale di anzianità
- eventuale assegno "ad personam"

RETRIBUZIONE PENSIONABILE IN QUOTA B.

- **fino al 31.12.1995** concorrono solo le voci fisse e ricorrenti e la maggiorazione del 18% (cioè le stesse della quota A)
- **dal 1.1.1996** oltre a quelle fisse e ricorrenti e alla maggiorazione del 18% anche quelle cosiddette "non continuative" limitatamente alla parte eccedente la maggiorazione del 18%

E' da tener conto che a partire dal 2003 i contratti di lavoro hanno previsto l'assorbimento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Ciò nonostante l'indennità integrativa speciale conglobata non può essere maggiorata del 18%.

Le caratteristiche delle voci retributive sono sintetizzate nelle tabelle riportate a fianco.

La modalità di calcolo delle retribuzioni pensionabili in quota A e B sono descritte nella sezione "le quote di pensione".

art. 43 D.P.R. 1092/1973

Circolare INPDAP 22/2005

c. 1 art. 15 L. 724/1994

c. 3 art. 15 L. 724/1994

c. 9 e 11 art. 2 Legge 335/1995

c. 10 art. 2 Legge 335/1995

art 20-21 CCNL Ministeri 2002/05

art 76-79 CCNL Scuola 2002/05

voci retributive Ministeri

voci retributive Scuola



ELEMENTI FONDAMENTALI → SERVIZIO UTILE E ALIQUOTA DI RENDIMENTO

L'aliquota di rendimento viene applicata alla retribuzione pensionabile per determinare una quota di pensione retributiva.

L'aliquota è individuata in ragione del servizio utile. Pertanto, esiste un'aliquota di rendimento per il calcolo della quota A in ragione del servizio utile al 31.12.1992 e un'altra per il calcolo della quota B relativa ai periodi successivi al 1992.

Il servizio utile è dato dalla somma dei periodi resi con iscrizione alla Cassa (o di versamento in conto Tesoro) con quelli ricongiunti, riscattati, maggiorati, accreditati figurativamente, versati volontariamente, totalizzati ecc.

Ai servizi effettivi vanno sottratti gli eventuali periodi non utili a pensione (aspettative senza assegni per motivi personali, sospensioni dall'impiego ecc.)

Il servizio utile ai fini del calcolo viene espresso in anni e mesi arrotondando per eccesso o per difetto a seconda che le frazioni superino o meno i 15 giorni.

Ai fini del calcolo della pensione i servizi effettivi prestati a tempo parziale devono essere ricondotti al rapporto tra orario a tempo parziale ed orario contrattuale a tempo pieno.

Le aliquote vengono determinate con modalità diverse, rispettivamente, per il calcolo di quota A e B.

Tali modalità sono descritte nella sezione "le quote di pensione".

Inoltre, l'aliquota relativa alla quota B viene abbattuta progressivamente quanto la retribuzione pensionabile supera il **tetto pensionabile**.

Le modalità di abbattimento vengono descritte nella sezione "aliquota di rendimento della quota B"

Art. 44 D.P.R. 1092/1973

Tabella Aliquote

Confronto aliquote

Esempio 1

Schema calcolo a tempo parziale

Esempio 2



ELEMENTI FONDAMENTALI → MONTANTE CONTRIBUTIVO

Il montante contributivo individuale viene assunto a base di calcolo della quota contributiva della pensione (quota C).

E' determinato dalla somma del montante contributivo di ciascun anno opportunamente rivalutato in ragione del tasso di capitalizzazione (variazione media quinquennale del PIL nominale).

Il montante annuo si ottiene applicando l'aliquota di computo del 33% alla retribuzione contributiva costituita da:

- voci retributive cosiddette fisse e ricorrenti
- 13^a mensilità
- maggiorazione del 18% delle seguenti voci (per 12 mensilità):
 - stipendio tabellare (e voci assimilabili)
 - retribuzione individuale di anzianità
 - eventuale assegno "ad personam"
- voci accessorie limitatamente alla parte eccedente la maggiorazione del 18%.

E' da tener conto che a partire dal 2003 i contratti di lavoro hanno previsto l'assorbimento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Ciò nonostante l'indennità integrativa speciale conglobata non può essere maggiorata del 18%.

La modalità di determinazione del montante contributivo sono descritte nella sezione "le quote di pensione".

c. 6-8-9-10 art. 1 L. 335/1995

Tasso di capitalizzazione

c. 9 e 11 art. 2 Legge 335/1995

c. 10 art. 2 Legge 335/1995

art 20-21 CCNL Ministeri 2002/05

art 76-79 CCNL Scuola 2002/05



ELEMENTI FONDAMENTALI → COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

Viene applicato al montante contributivo individuale per determinare la quota contributiva della pensione (quota C)

Il coefficiente di trasformazione viene individuato in base all'età al momento della decorrenza della pensione.

Le modalità di applicazione del coefficiente di trasformazione vengono descritte nella sezione "le quote di pensione".

c. 6 art. 1 Legge 335/1995

Tabella



Il calcolo della pensione dei dipendenti civili dello Stato iscritti alla CTPS

QUOTE DI PENSIONE → QUOTA A → PREMESSA E FORMULA

La quota A di pensione viene calcolata soltanto nel caso vi sia servizio utile collocato cronologicamente entro il 31.12.1992.

FORMULA. La quota A di pensione viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\text{Quota A} = R_A \times AL_A$$

R_A = Retribuzione pensionabile in quota A

AL_A = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile al 31/12/1992

art. 13 D. Lgs 503/1992

c. 6-12-13 art. 1 L. 335/1995



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA A → RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Nell'ordinamento della CTPS la retribuzione pensionabile in quota A è data dalla somma delle seguenti voci spettanti all'ultimo giorno di servizio:

- voci retributive cosiddette fisse e ricorrenti (individuate per legge),
- maggiorazione del 18% delle seguenti voci (per 12 mensilità):
 - stipendio tabellare (e voci assimilabili)
 - retribuzione individuale di anzianità
 - eventuale assegno "ad personam"

E' da tener conto che a partire dal 2003 i contratti di lavoro hanno previsto l'assorbimento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Ciò nonostante l'indennità integrativa speciale conglobata non può essere maggiorata del 18%.

La retribuzione viene descritta su base annua in ragione di 12 mensilità (non comprende, pertanto, la 13^a mensilità)

Le caratteristiche delle voci retributive sono sintetizzate nelle tabelle riportate a fianco.

Per **retribuzione spettante** si intende quella teorica piena cui il dipendente ha diritto a termini di contratto e non quella soggettivamente percepita.

Pertanto

- il lavoratore che percepisce durante l'ultimo giorno di lavoro una riduzione della retribuzione, ad esempio per malattia, avrà comunque la retribuzione pensionabile in quota A calcolata sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non avesse subito la riduzione.
- al lavoratore a tempo parziale, la retribuzione pensionabile viene rapportata a quella che gli sarebbe spettata se lavorasse a tempo pieno.

art. 43 D.P.R. 1092/1973

Circolare INPDAP 22/2005

c. 1 art. 15 L. 724/1994

c. 3 art. 15 L. 724/1994

art 20-21 CCNL Ministeri 2002/05

art 76-79 CCNL Scuola 2002/05

Tabella voci retributive Ministeri

Tabella voci retributive Scuola

Esempio 1

Esempio 2



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA A → ALIQUOTA DI RENDIMENTO

L'aliquota in quota A è da ricercare nella tabella prevista dall'art. 44 del D.P.R. 1092/1973 in ragione di anni e mesi di servizio utile al 31.12.1992.

Il servizio utile è dato dalla somma dei periodi resi con iscrizione alla Cassa (o di versamento in conto Tesoro) con quelli ricongiunti, riscattati, maggiorati, accreditati figurativamente, versati volontariamente, totalizzati ecc.

Ai servizi effettivi vanno sottratti gli eventuali periodi non utili a pensione (aspettative senza assegni per motivi personali, sospensioni dall'impiego ecc.)

Il servizio utile ai fini del calcolo viene espresso in anni e mesi arrotondando per eccesso o per difetto a seconda che le frazioni superino o meno i 15 giorni.

Ai fini del calcolo della pensione i servizi effettivi prestati a tempo parziale devono essere ricondotti al rapporto tra orario a tempo parziale ed orario contrattuale a tempo pieno.

Art. 44 D.P.R. 1092/1973

Tabella Aliquote

Confronto aliquote

Esempio 1

Schema calcolo a tempo parziale

Esempio 2



QUOTA A

1. SERVIZIO UTILE E ALIQUOTA DI RENDIMENTO AL 31.12.1992

1.1. SERVIZIO A TEMPO PIENO ENTRO IL 1992

Diritto e Misura			
giorni	mesi	anni	
Data di fine del servizio a tempo pieno (max. 31.12.1992)			-
Data di inizio del servizio a tempo pieno			=
Servizio effettivo a tempo pieno			

1.2 SERVIZIO A TEMPO PARZIALE ENTRO IL 1992

Diritto			
giorni	mesi	anni	
Data di fine del servizio a tempo parziale (max. 31.12.1992)			-
Data di inizio del servizio a tempo parziale			=
Servizio effettivo a tempo parziale			

anni		x	360	=		+
mesi		x	30	=		+
			giorni	=		=
			Totale giorni			x
			Orario a tempo parziale			:
			Orario contrattuale			=
			Giorni utili a tempo parziale utili ai fini della misura			

Periodo a tempo parziale utile ai fini della misura:

Giorni utili a tempo parziale		:	360	=		Anni
Resto della precedente divisione		:	30	=		Mesi
Resto della precedente divisione		=				giorni

1.3 SERVIZIO TOTALE AL '92

	Diritto				Misura				Arrotondato	
	Anni	Mesi	giorni		Anni	Mesi	giorni		Anni	Mesi
Servizio a tempo pieno				+				+		
Servizio a tempo parziale				+				+		
Servizio di leva				+				+		
Computo dei servizi				+				+		
Ricongiunzione				+				+		
Riscatto				+				+		
Maggiorazioni				+				+		
Altri servizi				-				-		
Aspettativa senza assegni				=				=		
Totale										

Aliquota di rendimento al '92 (da tabella)



2. CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE IN QUOTA A

Si tratta della retribuzione spettante annua rilevata all'ultimo giorno di servizio.

IPOTESI 1: Si dispone del mod. PA04

La retribuzione pensionabile annua in Quota A viene esposta nel campo denominato "Totale A + 18%" della colonna "Importo annuo virtuale" relativa all'ultimo periodo di servizio.

IPOTESI 2: Si dispone dell'ultima busta paga

La retribuzione pensionabile annua in Quota A viene calcolata secondo lo schema successivo

	Importo mensile spettante *	n. mensilità	Importo annuo spettante	Maggioraz. 18%	Retribuzione pensionabile annua
	(1)	(2)	(3) = (1) X (2)	(4) = (3) X 0,18	(5) = (3) + (4)
Stipendio Tabellare		12			
Indennità integrativa speciale (I.I.S.)		12		=	
Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)		12			
Assegno "ad personam"		12			
Altre voci fisse e ricorrenti		12		=	
Totale		12			

* In caso di tempo parziale la retribuzione deve essere ricondotta ad orario pieno in ragione del rapporto tra orario prestato e orario contrattuale

IPOTESI 3: Si dispone di altra fonte che espone già gli importi annui spettanti relativi all'ultimo giorno di lavoro.

La retribuzione pensionabile annua in Quota A viene calcolata secondo lo schema successivo

	Importo annuo spettante *	Maggioraz. 18%	Retribuzione pensionabile annua
	(1)	(2) = (1) X 0,18	(3) = (1) + (2)
Stipendio Tabellare			
Indennità integrativa speciale (I.I.S.)		=	
Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)			
Assegno "ad personam"			
Altre voci fisse e ricorrenti		=	
Totale			

* In caso di tempo parziale occorre verificare che la retribuzione sia stata ricondotta ad orario pieno in ragione del rapporto tra orario prestato e orario contrattuale

3. CALCOLO DELLA QUOTA A

Retribuzione pensionabile annua in quota A		x
Aliquota di rendimento		=
Quota A di pensione (annua in ragione di 12 mensilità)		



Il calcolo della pensione dei dipendenti civili dello Stato iscritti alla CTPS

QUOTE DI PENSIONE → QUOTA B → PREMESSA E FORMULA

La quota B di pensione viene calcolata nel caso in cui il lavoratore vanti:

- almeno 18 anni di servizio utile al 31.12.1995
- meno di 18 anni di servizio utile al 31.12.1995 di cui una parte collocato tra il 1993 e il 1995

FORMULA - La quota B di pensione viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\text{Quota B} = R_B \times AL_B$$

R_B = Retribuzione pensionabile in quota B

AL_B = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile successivo al 1992

art. 13 D. Lgs 503/1992

c. 6-12-13 art. 1 L. 335/1995



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA B → RETRIBUZIONE PENSIONABILE

La retribuzione in quota B è costituita dalla media delle retribuzioni pensionabili, opportunamente rivalutate, rilevate nel periodo di riferimento.

PERIODO DI RIFERIMENTO - Il periodo di riferimento viene espresso in giorni. Per convenzione un anno è costituito da 360 giorni e un mese da 30 giorni.

Il periodo di riferimento viene individuato in ragione del servizio utile maturato al 31.12.1992, pertanto:

- Per i lavoratori che vantano **almeno 15** di servizio utile al **31.12.1992**, il periodo di riferimento deriva dalla seguente formula:

540 giorni + 66,6% dei giorni intercorrenti **tra il 1996** e la **decorrenza** della pensione.

In ogni caso il periodo di riferimento non può essere superiore a **10 anni**.

- Per i lavoratori che vantano **meno di 15** di servizio utile al **31.12.1992**, il periodo di riferimento è quello che intercorre tra il **1993** e la **decorrenza** della pensione.

LE VOCI RETRIBUTIVE che concorrono a determinare la retribuzione pensionabile in quota B sono:

- **fino al 31.12.1995** solo le voci fisse e ricorrenti **spettanti** e la maggiorazione del 18% delle seguenti voci (per 12 mensilità):

- stipendio tabellare (e voci assimilabili)
- retribuzione individuale di anzianità
- eventuale assegno "ad personam"

- **dal 1.1.1996** oltre a quelle fisse e ricorrenti **spettanti** e alla maggiorazione del 18% anche quelle cosiddette "non continuative" limitatamente alla parte eccedente la maggiorazione del 18%

E' da tener conto che a partire dal 2003 i contratti di lavoro hanno previsto l'assorbimento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Ciò nonostante l'indennità integrativa speciale conglobata non può essere maggiorata del 18%.

La retribuzione viene descritta su base annua in ragione di 12 mensilità (non comprende, pertanto, la 13^a mensilità)

Le caratteristiche delle voci retributive sono sintetizzate nelle tabelle riportate a fianco.

LA MEDIA - Poichè la retribuzione media viene determinata utilizzando le voci fisse e ricorrenti **spettanti**, ogni qualvolta si verifica, in corso d'anno, una modifica di tali voci, occorre, ai fini della media, "spezzare" l'anno in tante frazioni quante sono le relative variazioni.

Inoltre, poichè, la retribuzione viene descritta su base annua, anche le voci non continuative devono essere espresse, per ogni singola frazione, su base annua.

L'esempio dovrebbe rendere più chiara la procedura.

RIVALUTAZIONE - Le retribuzioni pensionabili relative a ciascun periodo vanno rivalutate secondo le variazioni dell'indice dell'aumento dei prezzi rilevato dall'ISTAT aumentato dell'1%. Non vanno rivalutati né l'anno di decorrenza della pensione né l'anno immediatamente precedentemente.

c. 2 e 3 art. 7 D.Lgs. 503/1992

c. 17 art. 1 Legge 335/1995

Esempio 1

Esempio 2

c. 1 art. 7 D.Lgs. 503/1992

art. 43 D.P.R. 1092/1973

Circolare INPDAP 22/2005

c. 1 art. 15 L. 724/1994

c. 3 art. 15 L. 724/1994

c. 9 e 11 art. 2 Legge 335/1995

c. 10 art. 2 Legge 335/1995

art 20-21 CCNL Ministeri 2002/05

art 76-79 CCNL Scuola 2002/05

Tabella voci retributive Ministeri

Tabella voci retributive Scuola

Nota sulla salvaguardia

Particolarità

Esempio

c. 4 art. 7 D. Lgs. 503/1992

Tabella rivalutazione



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA B → ALIQUOTA DI RENDIMENTO

IL SERVIZIO UTILE è dato dalla somma dei periodi resi con iscrizione alla Cassa (o di versamento in conto Tesoro) con quelli ricongiunti, riscattati, maggiorati, accreditati figurativamente, versati volontariamente, totalizzati ecc. da rilevare nel periodo in cui si colloca cronologicamente la quota B di pensione (dal '93 al '95 ovvero dal '93 alla cessazione dal servizio).

Ai servizi effettivi vanno sottratti gli eventuali periodi non utili a pensione (aspettative senza assegni per motivi personali, sospensioni dall'impiego ecc.)

Il servizio utile ai fini del calcolo viene espresso in anni e mesi arrotondando per eccesso o per difetto a seconda che le frazioni superino o meno i 15 giorni.

Ai fini del calcolo della pensione i servizi effettivi prestati a tempo parziale devono essere ricondotti al rapporto tra orario a tempo parziale ed orario ed orario contrattuale a tempo pieno.

ALIQUOTA DI RENDIMENTO

Fino al 31.12.1994, l'aliquota di rendimento veniva individuata utilizzando la tabella prevista dall'art. 44 del DPR n. 1092/1973.

Poiché l'andamento delle aliquote non é lineare, l'aliquota in quota B veniva individuata per differenza con quella applicata alla quota A secondo la formula:

$$(AL_{DEC} - AL_{92})$$

AL_{DEC} = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile alla data di decorrenza della pensione

AL_{92} = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile al 1992

A partire dal 1995 è stata estesa all'ordinamento CTPS l'aliquota di rendimento del 2% annuo prevista nel FPLD.

Tale estensione, però, non può comportare l'applicazione di una aliquota superiore a quella determinata con la previgente normativa.

Pertanto, per individuare l'aliquota relativa alla quota B di pensione occorre mettere a confronto l'aliquota derivante dall'estensione del 2% con quella prevista dalla tabella A.

Vale a dire mettere a confronto le due formule:

$$(AL_{94} - AL_{92}) + 0,1667\% \times n. \text{ mesi}_{post94}$$

$$AL_{post94} - AL_{92}$$

AL_{94} = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile al 1994

AL_{92} = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile al 1992

$0,1667\% = 2\% : 12 =$ Rendimento mensile al 2%

$n. \text{ mesi}_{post94}$ = numero di mesi di servizio utile ai fini del calcolo quota B

AL_{post94} = Aliquota di rendimento relativa al servizio utile totale alla data di fine quota B (vale a dire 31.12.1995 o data di cessazione dal servizio).

TETTO PENSIONABILE L'aliquota di rendimento viene abbattuta progressivamente quando la retribuzione pensionabile eccede il tetto pensionabile. Le modalità di abbattimento verranno trattate nell'apposita sezione.

Schema calcolo a tempo parziale

Esempio 1

Art. 44 D.P.R. 1092/1973

Tabella aliquote

Confronto aliquote

Schema calcolo fino al '94

c. 1 art. 17 Legge 724/1994

c. 19 art. 2 Legge 335/1995

Schema calcolo dal '95

Esempio 2

Esempio 3

c. 3 art.12 D. Lvo 503/1992

c. 1 art. 59 Legge 449/1997



QUOTA B

1. SERVIZIO UTILE AL 31.12.1994

1.1. SERVIZIO A TEMPO PIENO DAL 1.1.1993 AL 31.12.1994

Diritto e Misura			
	giorni	mesi	anni
Data di fine del servizio a tempo pieno (max. 31.12.1994)			-
Data di inizio del servizio a tempo pieno (min. 1.1.1993)			=
Servizio effettivo a tempo pieno			

1.2 SERVIZIO A TEMPO PARZIALE 1.1.1993 AL 31.12.1994

Diritto			
	giorni	mesi	anni
Data di fine del servizio a tempo parziale (max. 31.12.1994)			-
Data di inizio del servizio a tempo parziale (min. 1.1.1993)			=
Servizio effettivo a tempo parziale			

anni		x	360	=		+
mesi		x	30	=		+
			giorni	=		=
			Totale giorni			x
			Orario a tempo parziale			:
			Orario contrattuale			=
			Giorni utili a tempo parziale utili ai fini della misura			

Periodo a tempo parziale utile ai fini della misura:

Giorni utili a tempo parziale		:	360	=		Anni
Resto della precedente divisione		:	30	=		Mesi
Resto della precedente divisione		=				giorni

1.3 SERVIZIO TOTALE AL '94

	Diritto				Misura			
	Anni	Mesi	giorni		Anni	Mesi	giorni	
Servizio utile al '92				+				+
Servizio a tempo pieno '93-'94				+				+
Servizio a tempo parziale '93-'94				+				+
Servizio di leva '93-'94				+				+
Computo dei servizi '93-'94				+				+
Ricongiunzione '93-'94				+				+
Riscatto '93-'94				+				+
Maggiorazioni '93-'94				+				+
Altri servizi '93-'94				-				-
Aspettativa senza assegni '93-'94				=				=
Totale								

Aliquota di rendimento al '94 (da tabella)

Arrotondato	
Anni	Mesi



2. SERVIZIO UTILE AL 31.12.1995

2.1. SERVIZIO A TEMPO PIENO DAL 1.1.1995 AL 31.12.1995

Diritto e Misura			
giorni	mesi	anni	
Data di fine del servizio a tempo pieno (max. 31.12.1995)			-
Data di inizio del servizio a tempo pieno (min. 1.1.1995)			=
Servizio effettivo a tempo pieno			

2.2. SERVIZIO A TEMPO PARZIALE 1.1.1995 AL 31.12.1995

Diritto			
giorni	mesi	anni	
Data di fine del servizio a tempo parziale (max. 31.12.1995)			-
Data di inizio del servizio a tempo parziale (min. 1.1.1995)			=
Servizio effettivo a tempo parziale			

anni		x	360	=		+
mesi		x	30	=		+
			giorni	=		=
			Totale giorni			x
			Orario a tempo parziale			:
			Orario contrattuale			=
			Giorni utili a tempo parziale utili ai fini della misura			

Periodo a tempo parziale utile ai fini della misura:

Giorni utili a tempo parziale		:	360	=		Anni
Resto della precedente divisione		:	30	=		Mesi
Resto della precedente divisione		=				giorni

2.3 SERVIZIO TOTALE AL '95

	Diritto				Misura				
	Anni	Mesi	giorni		Anni	Mesi	giorni		
Servizio utile al '94				+				+	
Servizio a tempo pieno nel '95				+				+	
Servizio a tempo parziale nel '95				+				+	
Servizio di leva nel '95				+				+	
Computo dei servizi nel '95				+				+	
Ricongiunzione nel '95				+				+	
Riscatto nel '95				+				+	
Maggiorazioni nel '95				+				+	
Altri servizi nel '95				-				-	
Aspettativa senza assegni nel '95				=				=	
Totale									

Arrotondato

Anni	Mesi

Aliquota di rendimento al '95 (da tabella)



3. SERVIZIO UTILE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (SOLO IN CASO DI LAVORATORE CON ALMENO 18 ANNI DI SERVIZIO UTILE AL '95)

3.1. SERVIZIO A TEMPO PIENO DAL 1.1.1996 ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Diritto e Misura			
giorni	mesi	anni	
Data di fine del servizio a tempo pieno (max. data cessazione)			-
Data di inizio del servizio a tempo pieno (min. 1.1.1996)			=
Servizio effettivo a tempo pieno			

3.2. SERVIZIO A TEMPO PARZIALE DAL 1.1.1996 ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Diritto			
giorni	mesi	anni	
Data di fine del servizio a tempo parziale (max. data cessazione)			-
Data di inizio del servizio a tempo parziale (min. 1.1.1996)			=
Servizio effettivo a tempo parziale			

anni		x	360	=		+
mesi		x	30	=		+
			giorni	=		=
			Totale giorni			x
			Orario a tempo parziale			:
			Orario contrattuale			=
			Giorni utili a tempo parziale utili ai fini della misura			

Periodo a tempo parziale utile ai fini della misura:

Giorni utili a tempo parziale		:	360	=		Anni
Resto della precedente divisione		:	30	=		Mesi
Resto della precedente divisione		=				giorni

3.3. SERVIZIO TOTALE ALLA CESSAZIONE

	Diritto				Misura				Arrotondato	
	Anni	Mesi	giorni		Anni	Mesi	giorni			
Servizio utile al '95				+				+		
Servizio a tempo pieno '96-data cessazione				+				+		
Servizio a tempo parziale '96-data cessazione				+				+		
Servizio di leva '96-data cessazione				+				+		
Computo dei servizi '96-data cessazione				+				+		
Ricongiunzione '96-data cessazione				+				+		
Riscatto '96-data cessazione				+				+		
Maggiorazioni '96-data cessazione				+				+		
Altri servizi '96-data cessazione				-				-		
Aspettativa senza assegni '96-data cessazione				=				=		
Totale									Anni	Mesi
Aliquota di rendimento alla data di cessazione (da tabella)										



4. CALCOLO DELL'ALiquOTA

IPOTESI 1: IL LAVORATORE VANTA MENO DI 18 ANNI DI SERVIZIO UTILE AL 31.12.1995

APPLICAZIONE DEL 2% (DAL 1995)			PREVIGENTE NORMATIVA		
Aliquota al 31.12.1994		(1)	Aliquota al 31.12.1995		(8)
Aliquota al 31.12.1992		(2)	Aliquota al 31.12.1992		(9)
Differenza Aliquote		(3) = (1) - (2)	Aliquota Quota B 2		(10) = (8) - (9)
n. mesi dal 1.1.95 al 31.12.1995		(4)			
Aliquota di rendimento mensile	0,0016667	(5)			
Aliquota anno 1995		(6) = (4) x (5)			
Aliquota Quota B 1		(7) = (3) + (6)			
Aliquota quota B		< (7), (10)			

IPOTESI 2: IL LAVORATORE VANTA ALMENO 18 ANNI DI SERVIZIO UTILE AL 31.12.1995

APPLICAZIONE DEL 2% (DAL 1995)			PREVIGENTE NORMATIVA		
Aliquota al 31.12.1994		(1)	Aliquota alla cessazione		(8)
Aliquota al 31.12.1992		(2)	Aliquota al 31.12.1992		(9)
Differenza Aliquote		(3) = (1) - (2)	Aliquota Quota B 2		(10) = (8) - (9)
n. mesi dal 1.1.95 alla cessazione		(4)			
Aliquota di rendimento mensile	0,0016667	(5)			
Aliquota dal '95 alla cessazione		(6) = (4) x (5)			
Aliquota Quota B 1		(7) = (3) + (6)			
Aliquota quota B		< (7), (10)			

N.B. Il servizio utile alla cessazione non può essere superiore a 40 anni



5. CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE IN QUOTA B

5.1. IL PERIODO DI RIFERIMENTO

IPOTESI 1: IL LAVORATORE VANTA MENO DI 15 ANNI DI SERVIZIO UTILE AL 31.12.1992

La retribuzione in quota B è costituita dalla media delle retribuzioni pensionabili, opportunamente rivalutate, relative al periodo intercorrente tra il 1993 e la decorrenza della pensione.

IPOTESI 2: IL LAVORATORE VANTA ALMENO 15 ANNI DI SERVIZIO UTILE AL 31.12.1992

Il periodo all'intermo del quale rintracciare la retribuzione media pensionabile è frutto della seguente operazione:

50% del periodo intercorrente tra il '93 e il '95 + 66,6% del periodo intercorrente tra il '96 e la decorrenza della pensione.

Il periodo deve essere espresso in giorni e non può essere superiore a 10 anni (3600 giorni).

Per decorrenze successive al 1995 si può considerare lo schema successivo

5.1.1. Calcoliamo il 66,6% del periodo 96/decorrenza pensione:

	gg	mm	aa
data decorrenza pensione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1	1	1996
Differenza	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
anni	<input type="text"/>	x 360	= <input type="text"/>
mesi	<input type="text"/>	x 30	= <input type="text"/>
		giorni =	<input type="text"/>
		Totale giorni	<input type="text"/> x 66,6% = <input type="text"/>

5.1.2. Calcoliamo l'intero periodo di riferimento:

50% periodo '93/'95	<input type="text"/> 540	+	
66,6% periodo 1.1.96/decorrenza pensione	<input type="text"/>	=	
Totale	<input type="text"/>		
Pari a	<input type="text"/> anni	<input type="text"/> mesi	<input type="text"/> giorni

5.1.3. Determinazione della data di inizio del periodo di riferimento:

	gg	mm	aa	
data decorrenza pensione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-
Periodo di riferimento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	=
Inizio del periodo di riferimento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	



5.2. RETRIBUZIONE PENSIONABILE RELATIVA A CIASCUN ANNO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Bisogna tener presente che ad ogni variazione delle voci fisse e ricorrenti si determina una diversa retribuzione pensionabile. Pertanto, se tale variazione si verifica in corso d'anno, occorre ponderare le retribuzioni pensionabili. A seconda delle fonti documentali a nostra disposizione ricorrono tre ipotesi.

IPOTESI 1. Disponiamo del mod. PA04

Sul PA04, la retribuzione pensionabile in Quota B riferita a ciascun anno o ad una sua frazione è la maggiore tra quella indicata nel campo denominato "Totale A + 18%" della colonna "Importo annuo virtuale" e quella indicata nel campo denominato "Totale A + B" della colonna "Importo annuo virtuale"

IPOTESI 2. Disponiamo di altra fonte che riporta analiticamente gli importi annui spettanti.

- a) Calcolo, per ciascuna frazione dell'anno, della retribuzione pensionabile annua derivante dalle voci fisse e ricorrenti e relativa maggiorazione :

	Importo annuo spettante *	Maggioraz. 18%	Retribuzione pensionabile annua da voci fisse + magg.
	(1)	(2) = (1) X 0,18	(3) = (1) + (2)
Stipendio Tabellare			
Indennità integrativa speciale (I.I.S.)		=	
Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)			
Assegno "ad personam"			
Altre voci fisse e ricorrenti		=	
Totale			

* In caso di tempo parziale occorre verificare che la retribuzione sia stata ricondotta ad orario pieno in ragione del rapporto tra orario prestato e orario contrattuale

- b) Ponderazione delle retribuzioni pensionabili da voci fisse e maggiorazioni:

Frazione d'anno		Retribuzioni pensionabile annua da voci fisse + maggiorazione 18%		n. giorni frazione				
dal	al							
			X		=		+	
			X		=		+	
			X		=		+	
			X		=		=	
							:	
Giorni dell'anno							=	
Retribuzione pensionabile in Quota B da voci fisse e maggiorazione								

- c) Ponderazione della maggiorazione del 18%:

Frazione d'anno		Maggiorazione del 18% su base annua		n. giorni frazione				
dal	al							
			X		=		+	
			X		=		+	
			X		=		+	
			X		=		=	
							:	
Giorni dell'anno							=	
Maggiorazione del 18% pensionabile su base annua								



d) Ponderazione delle voci non continuativa:

Frazione d'anno		Retribuzioni non continuative su base annua		n. giorni frazione			
dal	al						
			X		=		+
			X		=		+
			X		=		+
			X		=		=
							:
							=
Giorni dell'anno							
Retribuzioni non continuative ponderate su base annua							

e) Confronto tra le retribuzioni contributive e la maggiorazione del 18%

Retribuzioni non continuative ponderate su base annua		-
Maggiorazione del 18% pensionabile su base annua		=
Retribuzioni non continuative pensionabili su base annua		

f) Somma

Retribuzione pensionabile in Quota B da voci fisse + maggiorazione		+
Retribuzioni non continuative pensionabili su base annua		=
Retribuzione pensionabile in quota B riferita all'anno in esame		



IPOTESI 3. Disponiamo della busta paga

a) Calcolo della retribuzione contributiva derivante dalle voci fisse e ricorrenti e relativa maggiorazione:

Mese	giorni	Stipendio	I.I.S.	R.I.A.	"Ad personam"	Altre voci fisse	Totale
Gen							
Feb							
Mar							
Apr							
Mag							
Giu							
Lug							
Ago							
Set							
Ott							
Nov							
Dic							
Totale							

Magg. 18%				
-----------	--	--	--	--

* In caso di tempo parziale le retribuzioni fisse e ricorrenti devono essere ricondotte ad orario pieno in ragione del rapporto tra orario prestato e orario contrattuale

b) Rapportiamo le retribuzioni contributive fisse su base annua

Totale voci fisse e ricorrenti		:
Totale giorni dell'anno		x
	360	=
Retribuzione pensionabile da voci fisse e ricorrenti		

c) Rapportiamo la maggiorazione su base annua

Totale maggiorazione 18%		:
Totale giorni dell'anno		x
	360	=
Retribuzione pensionabile in Quota B da voci fisse e maggiorazione		



d) Imponibile contributivo da voci fisse e ricorrenti

Mese	Retribuzioni non continuative
Gen	
Feb	
Mar	
Apr	
Mag	
Giu	
Lug	
Ago	
Set	
Ott	
Nov	
Dic	
Totale	

e) Rapportiamo le retribuzioni contributive non continuative su base annua

Imponibile contributivo da voci non continuative		:
Totale giorni dell'anno		x
	360	=
Imponibile contributivo da voci non continuative su base annua		

g) Confronto tra le retribuzioni contributive e la maggiorazione del 18%

Imponibile contributivo da voci non continuative su base annua		-
Maggiorazione del 18% pensionabile su base annua		=
Retribuzioni non continuative pensionabili su base annua		

h) Somma

Retribuzione pensionabile in Quota B da voci fisse		+
Maggiorazione del 18% pensionabile su base annua		+
Retribuzioni non continuative pensionabili su base annua		=
Retribuzione pensionabile in quota B riferita all'anno in esame		

[illegible]

La retribuzione media pensionabile è il risultato della seguente operazione

Somma delle retribuzioni rivalutate (1)		:
N. giornate del periodo di riferimento (2)		=
Retribuzione media pensionabile in quota B		

Retribuzione pensionabile annua in quota B		X
Aliquota di rendimento		=
Quota B di pensione (annua in ragione di 12 mensilità)		



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA C → PREMESSA E FORMULA

La quota C di pensione viene calcolata nel caso in cui il lavoratore:

- vanta meno 18 anni di servizio utile al 31.12.1995 (metodo misto)
- vanta solo servizio utile successivo al 31.12.1995 (metodo contributivo)
- opti per il sistema contributivo
- a partire dal 2006, fatte salve le [deroghe](#) previste dalla norma, acceda al pensionamento in regime di **totalizzazione** dei periodi assicurativi versati in Italia

Inoltre, a partire dal 2008 le lavoratrici, che, maturano il requisito di almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età possono accedere al pensionamento di anzianità optando per una liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Tale possibilità vale fino al 31 dicembre 2015, data oltre la quale il Governo potrà prorogare tale deroga.

FORMULA. La quota C di pensione viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\text{Quota C} = M \times C$$

M = Montante contributivo individuale accantonato alla data di decorrenza della pensione

C = Coefficiente di trasformazione relativo all'età alla data di decorrenza della pensione

Attenzione! Poiché il montante contributivo viene determinato comprendendo la 13^a mensilità, la quota C viene espressa in ragione di 13 mesi. Pertanto, per poterla sommare alle eventuali quote A e B (riferite a 12 mensilità) occorre rapportarla a 12 mesi secondo al formula:

$$\text{Quota C} : 13 \times 12$$

c. 6-12-13 art. 1 L. 335/1995

c. 23 art. 1 L. 335/1995

c. 2 art. 4 D. Lgs. 42/2006

c. 8-9 art. 1 Legge 243/2004



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA C → MONTANTE CONTRIBUTIVO

E' determinato dalla somma del montante contributivo di ciascun anno opportunamente rivalutato.

MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNUO - Si ottiene applicando l'aliquota di computo del 33% alla **retribuzione contributiva** costituita da:

- voci retributive cosiddette fisse e ricorrenti individuate per legge
- 13^a mensilità
- maggiorazione del 18% delle seguenti voci (per 12 mensilità):
 - stipendio tabellare (e voci assimilabili)
 - retribuzione individuale di anzianità
 - eventuale assegno "ad personam"
- voci accessorie limitatamente alla parte eccedente la maggiorazione del 18%.

E' da tener conto che a partire dal 2003 i contratti di lavoro hanno previsto l'assorbimento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, Ciò nonostante la quota di tabellare che deriva da tale assorbimento non può essere maggiorato del 18%.

Le caratteristiche delle voci retributive sono sintetizzate nelle tabelle riportate a fianco.

La retribuzione contributiva non può eccedere il valore del massimale annuo.

Il massimale viene rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi.

Il montante viene, inoltre, incrementato della contribuzione versata a titolo di riscatto o contribuzione volontaria.

Il montante derivante dall'onere di riscatto viene accantonato nell'anno di presentazione della relativa domanda e non nell'anno in cui viene effettivamente versata la contribuzione.

RIVALUTAZIONE - Al 31 dicembre di ciascun anno il montante contributivo accantonato viene rivalutato su base composta, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione (variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale)

Il montante viene rivalutato anche se nel corso dell'anno non è stato effettuato alcun accantonamento.

c. 6-8-9-10 art. 1 L. 335/1995

Nota sulla tredicesima

c. 10 art. 2 Legge 335/1995

Circolare INPDAP 22/2005

art 20-21 CCNL Ministeri 2002/05

art 76-79 CCNL Scuola 2002/05

Tabelle voci retributive Ministeri

Tabella voci retributive Scuola

c. 18 art. 2. Legge 335/1995

Tabella massimali

c. 5 art. 2. D. Lgs. 184/1997

Schema di calcolo del montante

Tasso di capitalizzazione



QUOTE DI PENSIONE → QUOTA C → COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

Il coefficiente di trasformazione è da ricercare nella tabella A allegata alla legge n. 335/1995 in corrispondenza di anni e mesi di età compiuti alla data di decorrenza della pensione

In caso di età anagrafica inferiore viene applicato il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nei casi di:

- maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni
- trattamenti d'inabilità
- pensione indiretta

Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro, al verificarsi dell'evento maternità è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi.

In alternativa, la lavoratrice può optare per l'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato di:

- 1 anno in caso di 1 o 2 figli
- 2 anni in caso di 3 o più figli.

c. 6 art. 1 L. 335/1995

Tabella Coefficienti

c. 7-12-14 art. 1 L. 335/1995

c. 40 art. 1 L. 335/1995



QUOTA C

1. CALCOLO MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE

1.1. BASE IMPONIBILE

IPOTESI 1. Disponiamo del mod. PA04

La retribuzione pensionabile annua in Quota C è la maggiore tra quelle indicate nei campi del PA04 denominati:

“Totale A + 18%” della colonna “Importo annuo” relativa alla frazione in esame

“Totale A + B” della colonna “Importo annuo” relativa alla frazione in esame

Poiché tale retribuzione pensionabile è espressa su base annua, al fine di individuare l'imponibile di ciascun anno occorre seguire lo schema seguente:

Frazione d'anno		Retribuzioni pensionabile annua in Quota C					n. giorni frazione					
dal	al											
			:	360	X			=			+	
			:	360	X			=			+	
			:	360	X			=			+	
			:	360	X			=			=	
Imponibile annuo ai fini quota C												

N.B. In caso di tempo parziale le retribuzioni pensionabili su base annua piene devono essere ridimensionate il rapporto seguente:

Retribuzione pensionabile annua a tempo pieno : orario a tempo contrattuale x orario prestato a tempo parziale

IPOTESI 2.. Disponiamo di altra fonte che espone già gli importi annui spettanti.

- a) Calcolo, per ciascuna frazione dell'anno, della retribuzione pensionabile annua derivante dalle voci fisse e ricorrenti e relativa maggiorazione :

	Importo annuo spettante	Maggioraz. 18%	Retribuzione pensionabile annua da voci fisse e magg.
	(1)	(2) = (1) X 0,18	(3) = (1) + (2)
Stipendio Tabellare			
Indennità integrativa speciale (I.I.S.)		=	
Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)			
Assegno “ad personam”			
Altre voci fisse e ricorrenti		=	
Totale			



b) Calcolo della retribuzione imponibile derivante dalle voci fisse e ricorrenti (compresa maggiorazione del 18%)

Frazione d'anno		Retribuzioni pensionabile annua da voci fisse e maggiorazione				n. giorni frazione				
dal	al									
			:	360	X		=		+	
			:	360	X		=		+	
			:	360	X		=		+	
			:	360	X		=		=	
Imponibile annuo da voci fisse e maggiorazione ai fini quota C										

N.B. In caso di tempo parziale le retribuzioni pensionabili su base annua piene devono essere ridimensionate il rapporto seguente:

Retribuzione pensionabile annua a tempo pieno : orario a tempo contrattuale x orario prestato a tempo parziale

c) Calcolo della retribuzione imponibile derivante dalla maggiorazione del 18%

Frazione d'anno		Maggiorazione del 18% su base annua				n. giorni frazione				
dal	al									
			:	360	X		=		+	
			:	360	X		=		+	
			:	360	X		=		+	
			:	360	X		=		=	
Imponibile annuo da maggiorazione del 18% ai fini quota C										

d) Calcolo della retribuzione derivante dalle voci non continuative

Frazione d'anno		Voci non continuative su base annua				n. giorni frazione				
dal	al									
			:	360	X		=		+	
			:	360	X		=		+	
			:	360	X		=		+	
			:	360	X		=		=	
Voci non continuative relative all'anno										

e) Confronto tra le retribuzioni contributive e la maggiorazione del 18%

Voci non continuative relative all'anno		-
Imponibile annuo da maggiorazione del 18% ai fini quota C		=
Imponibile da voci non continuative		

f) Somma

Imponibile annuo da voci fisse e maggiorazione ai fini quota C		+
Imponibile da voci non continuative		+
13 ^a mensilità		=
Retribuzione pensionabile in quota C riferita all'anno in esame		



IPOTESI 3. Disponiamo della busta paga

a) Calcolo della retribuzione contributiva derivante dalle voci fisse e ricorrenti e relativa maggiorazione:

Mese	giorni	Stipendio	I.I.S.	R.I.A.	"Ad personam"	Altre voci fisse	Totale
Gen							
Feb							
Mar							
Apr							
Mag							
Giu							
Lug							
Ago							
Set							
Ott							
Nov							
Dic							
Totale							

Magg. 18%				
-----------	--	--	--	--

b) Imponibile contributivo da voci fisse e ricorrenti

Mese	Retribuzioni non continuative
Gen	
Feb	
Mar	
Apr	
Mag	
Giu	
Lug	
Ago	
Set	
Ott	
Nov	
Dic	
Totale	

c) Confronto tra le retribuzioni contributive e la maggiorazione del 18%

Voci non continuative relative all'anno		-
Imponibile annuo da maggiorazione del 18% ai fini quota C		=
Imponibile da voci non continuative		

f) Somma

Imponibile annuo da voci fisse		+
Imponibile annuo da maggiorazione del 18% ai fini quota C		+
Imponibile da voci non continuative		+
13 ^a mensilità		=
Retribuzione imponibile in quota C riferita all'anno in esame		



1.2. SVILUPPO DI CALCOLO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE

Anno	Base Imponibile (compresa 13 ^a mensilità)	Aliquota di computo	Accantonam. per riscatto, volontaria ecc.	Accantonam. annuo	Montante fine anno precedente	Tasso di Capitalizzazione	Montante fine anno precedente rivalutato	Montante fine anno in corso
	(1)	(2)	(3)	(4=1x2+3)	(5)	(6)	(7=5x6)	(8=4+7)
1996		33%				0		
1997		33%				1,055871		
1998		33%				1,053597		
1999		33%				1,056503		
2000		33%				1,051781		
2001		33%				1,047781		
2002		33%				1,043698		
2003		33%				1,041614		
2004		33%				1,039272		
2005		33%				1,040506		
2006		33%				1,035386		
2007		33%						
2008		33%						
2009		33%						
2010		33%						
2011		33%						
2012		33%						
2013		33%						
2014		33%						
2015		33%						
2016		33%						
2017		33%						
2018		33%						
2019		33%						
2020		33%						
....		33%						



2. CALCOLO DELLA QUOTA C

Montante accantonato alla fine dell'anno precedente la decorrenza della pensione		+
Montante accantonato nell'anno di decorrenza della pensione		=
Montante contributivo individuale alla data di decorrenza della pensione		x
Coefficiente di trasformazione relativo all'età alla data di decorrenza della pensione		=
Importo annuo della Quota C (in ragione di 13 mensilità)		:
	13	=
Importo mensile della Quota C		x
	12	=
Importo annuo della Quota C (in ragione di 12 mensilità)		